# Ministero della Salute

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari

UFFICIO II

## Istituzione dell'anagrafe in apicoltura: fonti normative, finalità e stato dell'arte.

Dr. Alessandro Pastore

# Parte I

## Le fonti normative

**REGOLAMENTO DI POLIZIA VETERINARIA approvato con DPR 320/54 Articoli 154 – 158 disciplina lotta alle malattie delle api.**

**DPR 30 aprile 1996, n.317**

**Art. 1. comma 2: Il Ministero della sanita', a fini sanitari e di profilassi, puo' stabilire che:**

**siano sottoposte ad identificazione e registrazione specie animali diverse da quelle previste dal presente regolamento;**

**LEGGE 24 dicembre 2004, n. 313: disciplina dell'apicoltura**

**ART. 6: Al fine della profilassi e del controllo sanitario, e' fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza degli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in piu' o in meno. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attivita' nelle forme di cui all'articolo 3 e' tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.**

**DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2006, n. 158**

**Art. 14 : Il titolare dell'azienda di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), se non gia' registrato presso il servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio ai sensi delle normative vigenti, deve chiedere la registrazione presso il predetto servizio.**

**REGOLAMENTO (CE) 852/2004**

**Art. 6 – Comma 2: In particolare ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento.**

# AIUTI NEL SETTORE DELL'APICOLTURA

**REGOLAMENTO (CE) 1234/2007: Disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura (programmi triennali di sostegno all'apicoltura poi detti programmi apicoli)**

**REGOLAMENTO (UE) 1308/2013, che abroga il Regolamento 1234/2007 (sezione 5, articolo 55 – aiuti nel settore dell'apicoltura)**

**IN DISCUSSIONE: supplemento al Regolamento (UE) n. 1308/2013**

# PROPOSTA DI SUPPLEMENTO

- **« il numero totale di allevamenti apistici nell'Unione europea rappresenta il requisito minimo per la distribuzione dei contributi ai programmi apicoli nazionali, che devono prevedere un metodo armonizzato per il loro censimento»;**
- **«per assicurare una giusta distribuzione dei fondi dell'Unione, gli Stati membri che partecipano ai programmi apicoli devono dotarsi di un sistema ufficiale ed affidabile per il censimento e la registrazione del numero di allevamenti»;**
- **«la Commissione europea richiederà agli Stati membri che partecipano ai programmi apicoli di comunicare annualmente il numero di allevamenti apistici registrati»;**
- **«per gli scopi del Regolamento, il termine *«bee hive»* indica:**

  **- honey bee colony used for the production of honey**

  **- other apiculture products**

  **- and/or honey bee breeding material**

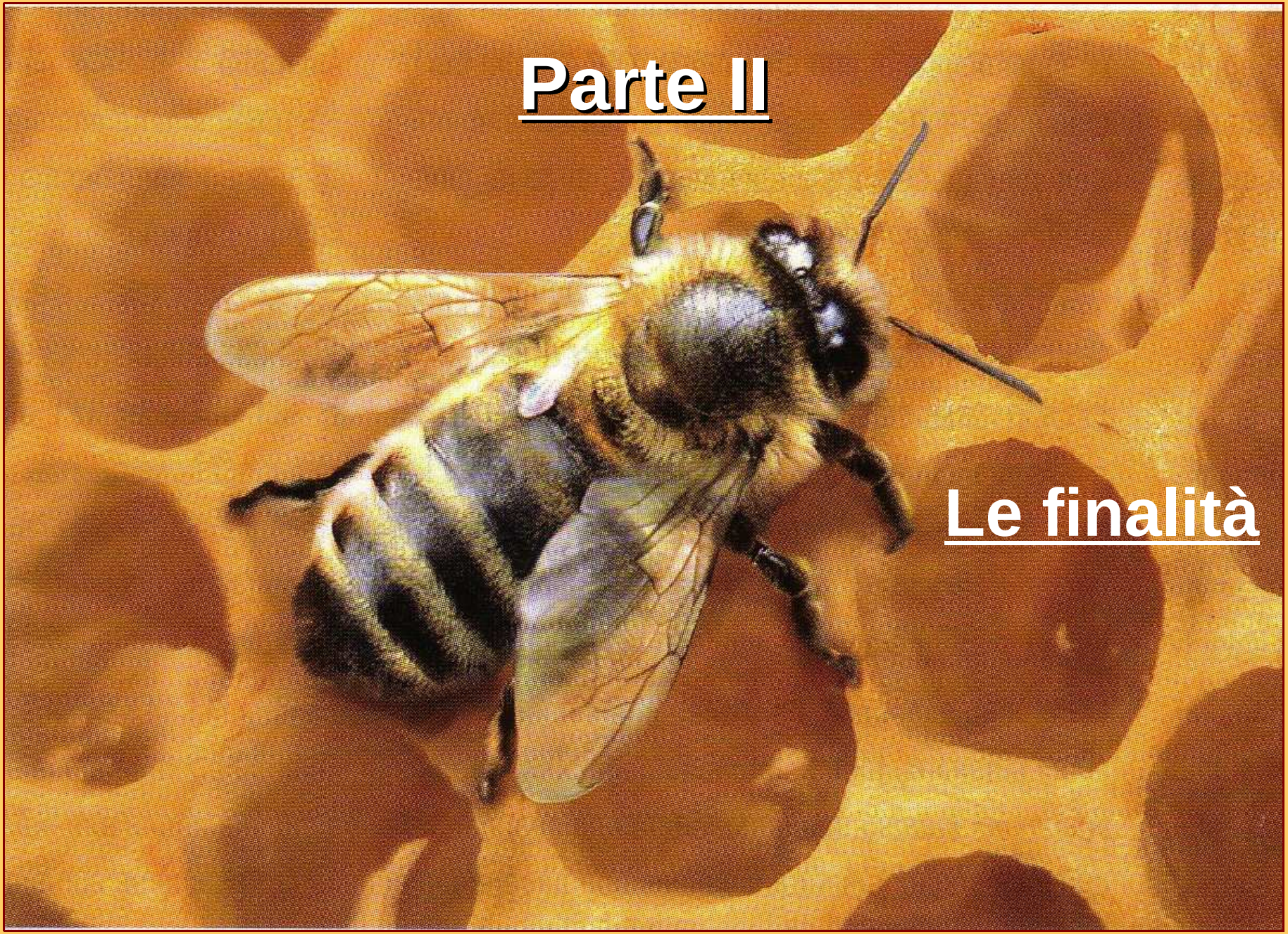

# Parte II

## Le finalità

# Perché un anagrafe?

**Sulla base della normativa richiamata nonché di considerazioni emergenti dal contesto ambientale e zoo-economico, riassumiamo alcune motivazioni fondanti che spingono a costituire un'anagrafe in apicoltura.**

**Possiamo così schematizzarle:**

- **tutela economico-sanitaria, profilassi animale e valorizzazione del patrimonio apistico;**
- **sicurezza alimentare;**
- **farmacosorveglianza;**
- **politiche di sostegno;**
- **tutela e salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema;**
- **miglioramento delle conoscenze del settore apistico sotto il profilo produttivo e sanitario.**

# La Banca Dati Nazionale dell'apicoltura (BDA):

## Principi Fondamentali

1. ufficialità e centralità della BDN dell'anagrafe zootecnica
2. responsabilità dell'apicoltore e/o delegati, delle associazioni di categoria e dei servizi veterinari delle ASL ciascuno per le proprie competenze
3. integrazione con le soluzioni tecnico-organizzative già adottate a livello regionale e locale
4. alimentazione in tempo reale evitando duplicazioni e richieste ridondanti
5. accessibilità del dato agli aventi diritto, alle pubbliche amministrazioni e ai richiedenti nel rispetto della normativa sulla privacy

# Parte III

## Lo stato dell'arte

**Nel corso dell'anno 2008 fu istituito un Gruppo Tecnico allo scopo di predisporre una proposta normativa per l'istituzione dell'anagrafe apistica nazionale e della relativa Banca Dati Nazionale (BDA).**

**Il Decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l'anagrafe apistica nazional, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 93 del 22/04/2010.**

**Lo stesso gruppo tecnico ha avviato la predisposizione di uno schema di Manuale Operativo, documento tecnico di applicazione del Decreto stesso.**

**Contemporaneamente il Centro Servizi Nazionale per l'Anagrafe Zootecnica, allocato presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo, ha predisposto una bozza di applicativo per la gestione informatizzata dell'anagrafe degli allevamenti apistici.**

**La bozza del Manuale Operativo è stata discussa ed approvata al Ministero della Salute ad opera del gruppo tecnico anagrafe apicoltura;**

**La stessa bozza è stata inviata alle Regioni per un esame preliminare al fine di raccogliere eventuali commenti e/o proposte di modifica;**

**Acquisita l'intesa in Conferenza Stato-Regioni e la firma dei Ministri competenti (Salute-Mipaaf), il documento è stato inviato alla Corte dei Conti.**

**Infine……nella G.U. Serie Generale n.291 del 16-12-2014, è stato pubblicato il D.M. 11 agosto 2014 , "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009.**

# DECRETO 4 dicembre 2009
# "*disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale*"

## Principali elementi di novità

**Art. 3, comma 2**

**L'anagrafe apistica nazionale comprende i seguenti elementi:**

**a) denuncia e registrazione degli apicoltori e degli allevamenti apistici;**

**b) la banca dati dell'anagrafe apistica, di seguito detta BDA;**

**c) il cartello identificativo;**

**d) registro d'allevamento o qualsiasi altra documentazione atta a registrare informazioni rilevanti ai fini dell'anagrafe apistica nazionale (documenti di trasporto, bolle, fatture, ecc.).**

## Art. 3, comma 3

**L'anagrafe apistica nazionale si basa:**

- **sulle denunce e comunicazioni annuali del proprietario degli alveari;**
- **sull'assegnazione di un codice univoco identificativo ad ogni proprietario di apiari (codice alfanumerico ai sensi del D.P.R. 317/96 e circolare del Ministero della sanità n. 11 del 14 agosto 1996);**

**IT001RM005** → **IT001RMA05**

- **sulla registrazione dei dati nella BDA, da realizzarsi nei tempi e con le modalità stabiliti dal manuale operativo, di cui all'articolo 5.**

## Art. 3, comma 4

**Sono responsabili del funzionamento del sistema, ciascuno per le proprie competenze secondo quanto stabilito dal presente decreto:**

a) **il proprietario degli alveari o la persona da lui delegata;**
b) **le Associazioni apicoltori e altre strutture accreditate ad operare nella BDA;**
c) **il CSN;**
d) **i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali;**
e) **l'AGEA quale responsabile del coordinamento e della gestione del SIAN;**
f) **le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;**
g) **il Ministero della Salute ed il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.**

## Art. 6 – compiti del proprietario

1. Il proprietario dell'apiario o la persona da lui delegata:

a) denuncia la propria attività all'ASL e richiede l'attibuzione del codice identificativo;

b) comunica le variazioni riguardanti il proprio allevamento sia direttamente collegandosi alla BDA sia tramite le Associazioni nazionali degli apicoltori o altri soggetti delegati.

## Art. 7 – compiti del Servizio Veterinario delle ASL

1. Il Servizio Veterinario delle ASL competenti per territorio:

a) attribuisce il codice identificativo all'apicoltore e registra l'allevamento in BDA;

b) è connesso alla BDA secondo modalità definite dal manuale operativo;

**c) provvede all'inserimento delle denunce e comunicazioni degli apicoltori secondo le modalità previste dal manuale operativo (se delegato);**

**d) effettua controlli per verificare l'applicazione del presente decreto e ne registra gli esiti in BDA;**

**e) utilizza i dati contenuti nella BDA per ogni attività finalizzata ai controlli sanitari.**

## Art. 8 – compiti delle Regioni e delle Province autonome

1. **Le Regioni e le Province autonome**

**a) sono connesse alla BDA anche al fine di utilizzare i dati della stessa per la programmazione di competenza;**

**b) effettuano la vigilanza ed il controllo per garantire il rispetto dell'applicazione del presente decreto.**

2. La vigilanza ed il controllo di cui al comma 1 viene svolta sulla base di linee di indirizzo stabilite dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

# MANUALE OPERATIVO
# "*per la gestione della anagrafe apistica nazionale*"

## Procedure di attuazione del DM 04.12.2009 disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale

# Registrazione dell'apicoltore nell' anagrafe apistica nazionale

- **Ogni proprietario di alveari che non sia già registrato presso il Servizio veterinario competente è tenuto a dichiarare, accedendo alla BDA, direttamente o tramite persona delegata, l'inizio dell'attività di apicoltura e a richiedere l'assegnazione di un codice identificativo, univoco su tutto il territorio nazionale, che sarà assegnato dal Servizio Veterinario dell'USL territorialmente competente, in base alla sede legale dell'apicoltore. La dichiarazione deve essere effettuata entro 20 giorni dall'inizio dell'attività di apicoltura.**

- **Con la dichiarazione di cui sopra si intende assolto l'obbligo della comunicazione di inizio attività di cui all'art 6 della legge 313/04 "Disciplina dell'apicoltura".**

- **Inoltre, al fine di semplificare le comunicazioni tra i cittadini e la Pubblica amministrazione, nei territori in cui è operante lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) sarà possibile attivare lo scambio di informazioni tra BDN e SUAP tramite meccanismi di cooperazione applicativa per quanto riguarda l'obbligo di registrazione effettuata ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 inerente l'igiene dei prodotti alimentari.**

- **Il codice identificativo assegnato sarà utilizzato per identificare univocamente, su tutto il territorio nazionale, l'attività di apicoltura indipendentemente dalla collocazione dei diversi apiari, che potrebbero trovarsi sul territorio di competenza di differenti Servizi Veterinari.**

# DELEGA

**Il proprietario degli alveari, o suo delegato, dovrà inoltre comunicare alla BDA, se intende egli stesso operare l'aggiornamento della Banca Dati Apistica o se intende avvalersi della facoltà di delegare ad uno (uno solo) dei soggetti come definiti dal presente manuale operativo, il compito di aggiornare la BDA con le informazioni dovute indicando gli estremi del proprio delegato .**

# Cartello identificativo

**Il cartello identificativo deve avere le seguenti caratteristiche:**

- **di materiale resistente agli agenti atmosferici e non deteriorabile nel tempo;**
- **dimensioni minime equivalenti al formato A4;**
- **colore del fondo bianco;**
- **riportante la scritta "anagrafe apistica nazionale – D.M. 04/12/2009" e il codice identificativo univoco dell'apicoltore;**
- **caratteri della scritta di colore nero e di altezza minima centimetri quattro, stampati o scritti con inchiostro/vernice indelebile.**
- **gli apicoltori hanno l'obbligo di apporre il cartello identificativo in un luogo chiaramente visibile in prossimità di ogni apiario.**

# Aggiornamento Banca Dati Nazionale

- **Tutti gli apicoltori già registrati nella Banca Dati Apistica e in possesso del codice identificativo univoco sono tenuti a registrare/aggiornare in BDA, direttamente o tramite persona delegata:**

- **le informazioni relative al censimento annuale;**

- **le informazioni inerenti le movimentazioni. In particolare devono essere registrate in BDA almeno le seguenti movimentazioni:**

a) **qualsiasi compravendita di materiale vivo (alveari, sciami/nuclei, pacchi d'api, api regine); in questi casi la comunicazione alla BDA deve essere contestuale alla cessione/acquisto.**
b) **gli spostamenti, anche temporanei, che determinano l'attivazione di un nuovo apiario o la cessazione delle attività di un determinato apiario (entro 7 giorni).**

- **la compilazione on-line del modello di cui all'Allegato C sostituisce a tutti gli effetti la consegna ai Servizi Veterinari del modello cartaceo dello stesso documento.**

- **La Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute può, con proprie disposizioni, variare la tipologia di movimentazioni per le quali è prevista la registrazione in BDA.**

# Tipologia attività e di allevamento, classificazione apiari, specie e sottospecie allevata

- **Tutti gli apicoltori, direttamente o tramite persona delegata, devono inoltre registrare/aggiornare in BDA le informazioni relative a :**
  - **tipologia di attività;**
  - **modalità di allevamento;**
  - **classificazione degli apiari detenuti;**
  - **specie e sottospecie allevata.**

| Tipologia attività (di cui al Reg. 852/2004 e Linee Guida applicative Nazionali del Reg. (CE) 852/2004) | Modalità di allevamento | Classificazione apiari |
|---|---|---|
| - produzione per commercializzazione / apicoltore professionista (di cui alla Legge 24 dicembre 2004, n. 313)<br>- produzione per autoconsumo | - apicoltura convenzionale<br>- apicoltura biologica | - stanziali<br>- nomadi |

| Genere | Specie | Sottospecie |
| --- | --- | --- |
| Apis | Mellifera | Ligustica |
| | | Siciliana/Sicula |
| | | Carnica |
| | | Altro |

# Comunicazione sospensione dell'attività di apicoltura

- **Nel caso di temporanea interruzione di attività, gli apicoltori che intendono mantenere l'iscrizione nell'anagrafe apistica nazionale devono ugualmente effettuare l'aggiornamento in BDA della consistenza degli apiari posseduti (censimento annuale), dichiarando possesso zero di alveari per l'anno di riferimento**

# Controlli

- **I Servizi Veterinari sono tenuti a svolgere controlli ai fini della verifica della corretta applicazione del sistema di identificazione e registrazione degli allevamenti apistici secondo i criteri e le modalità definite dalla normativa vigente nazionale ed avvalendosi delle informazioni registrate nella BDA.**

- **I Servizi Veterinari competenti effettuano verifiche mirate con l'ausilio di specifica check-list predisposta dal Ministero della salute sottoponendo a controllo annuale almeno l'1% degli allevamenti apistici situati nel territorio di competenza, selezionati sulla base dell'analisi del rischio.**

- **In caso di riscontro di infrazioni, l'Autorità competente può disporre l'aumento della percentuale minima di allevamenti da sottoporre a controllo annuale.**

- **La data in cui vengono effettuati i controlli, l'esito degli stessi ed eventuali sanzioni irrogate devono essere registrate in BDA anche se non si riscontrano infrazioni.**

- **Le check-list compilate in ogni loro parte sono conservate agli atti d'ufficio per almeno tre anni.**

# Disposizioni finali e transitorie

- **Qualora i dati di cui al presente manuale siano già registrati nelle anagrafi apistiche regionali previste da leggi o disposizioni regionali, questi saranno, se compatibili, trasferiti nella Banca Dati Apistica Nazionale informatizzata tramite procedure di cooperazione applicativa o altre procedure concordate tra il Ministero della Salute e le singole Regioni;**

- **I cartelli identificativi previsti da leggi o disposizioni regionali rimangono validi sino alla sostituzione con i modelli di cartelli previsti dal presente decreto, sostituzione che deve avvenire entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente manuale.**

- **Il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e le Regioni e Province Autonome, con dispositivo della Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari fornisce, se ritenuto necessario, indicazioni tecniche in merito:**

- **alla variazione della tipologia di movimentazioni di cui al punto 7.2 del presente manuale, per le quali è prevista la registrazione in BDA;**
- **alla identificazione dei singoli alveari.**

# Identificazione delle arnie???

- **Ogni apicoltore deve provvedere alla identificazione dei singoli alveari, riportando sulle arnie il codice identificativo individuale ed un progressivo numerico.**
- **Nel corso della effettuazione dei controlli di competenza il Servizio veterinario può disporre l'identificazione delle singole arnie rinvenute non ancora identificate, secondo le modalità precedentemente descritte.**

# Anagrafe Apistica: la **BDA**

## Gestione funzionalità

DOCUMENTAZIONE CONTATTI IT - Italiano

Benvenuto, usa il tuo account (utente e password) per accedere all'Anagrafe Apicoltura **cliccando qui...**

Se non hai ancora ricevuto le credenziali per il tuo account procedi al seguente **link**

Si comunica che è disponibile un ambiente di **TEST** al fine di consentire la familiarizzazione dell'utente all'uso delle nuove funzionalità.

© 2013 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" Campo Boario, 64100 Teramo, Italia
Partita IVA 00060330677 - Codice Fiscale 8006470670

Per una corretta visualizzazione di questa pagina, si consiglia una risoluzione di 1024X768 e l'utilizzo di Google Chrome, Firefox oppure Microsoft Internet Explorer 9 o superiori

Per eventuali problemi tecnici inviare una email a: **csn@vetinfo.it**
E' inoltre attivo un help desk telefonico al numero verde **800 08 22 80** che risponderà nel seguente orario:
dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00
il sabato dalle 8:00 alle 14:00

DOCUMENTAZIONE CONTATTI IT - Italiano

## Usa il codice fiscale ed il codice PIN che hai ricevuto per e-mail se sei ancora in attesa della validazione del tuo account

Codice Fiscale *

Codice PIN *

Login

Non hai ancora richiesto un account? Richiedilo

© 2013 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" Campo Boario, 64100 Teramo, Italia
Partita IVA 00060330677 - Codice Fiscale 8006470670

Per una corretta visualizzazione di questa pagina, si consiglia una risoluzione di 1024X768 e l'utilizzo di Google Chrome, Firefox oppure Microsoft Internet Explorer 9 o superiori

Per eventuali problemi tecnici inviare una email a: **csn@vetinfo.it**
E' inoltre attivo un help desk telefonico al numero verde **800 08 22 80** che risponderà nel seguente orario:
dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00
il sabato dalle 8:00 alle 14:00

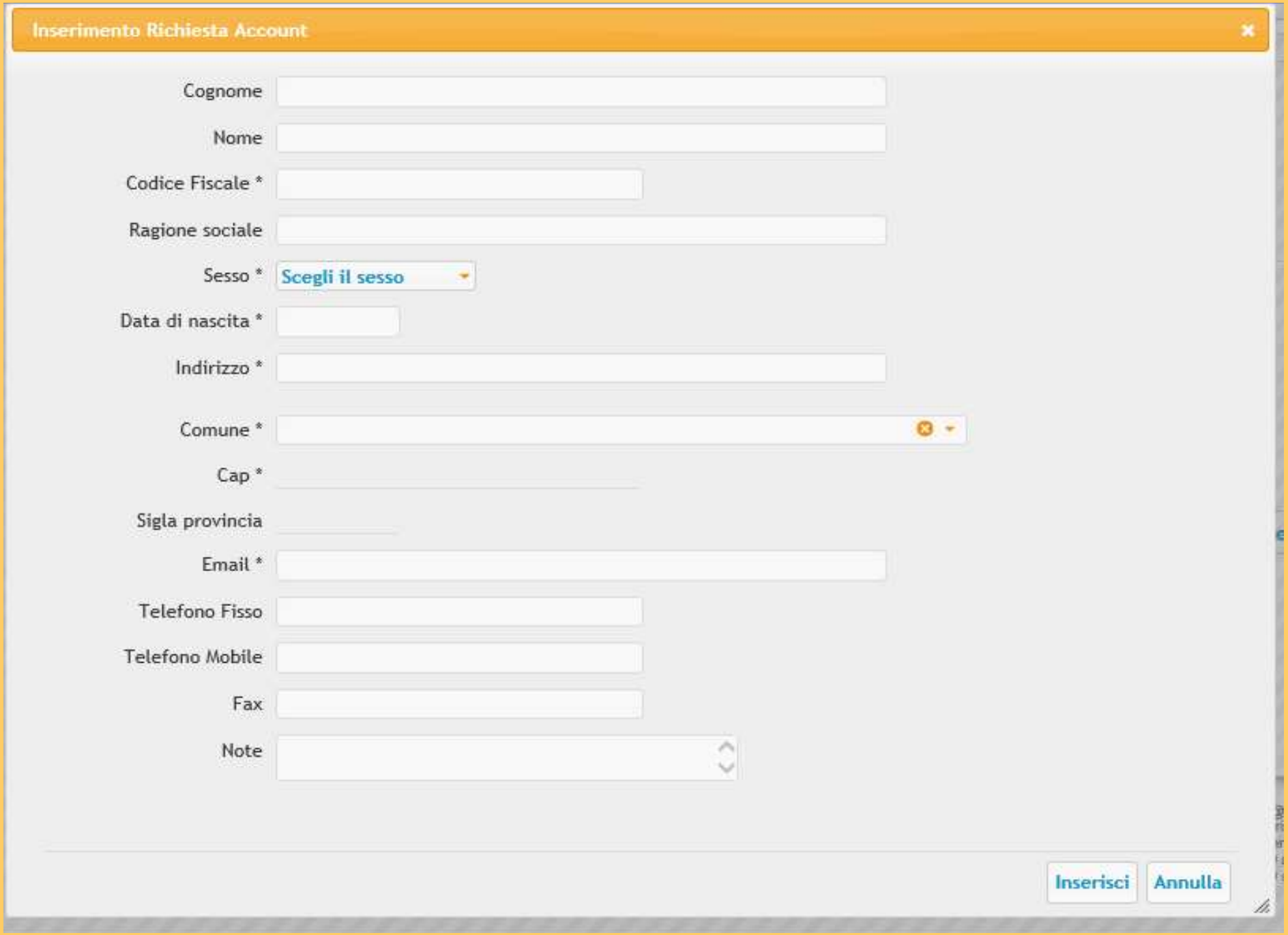
Inserimento Richiesta Account
Cognome
Nome
Codice Fiscale *
Ragione sociale
Sesso *
Scegli il sesso
Data di nascita *
Indirizzo *
Comune *
Cap *
Sigla provincia
Email *
Telefono Fisso
Telefono Mobile
Fax
Note
Inserisci
Annulla

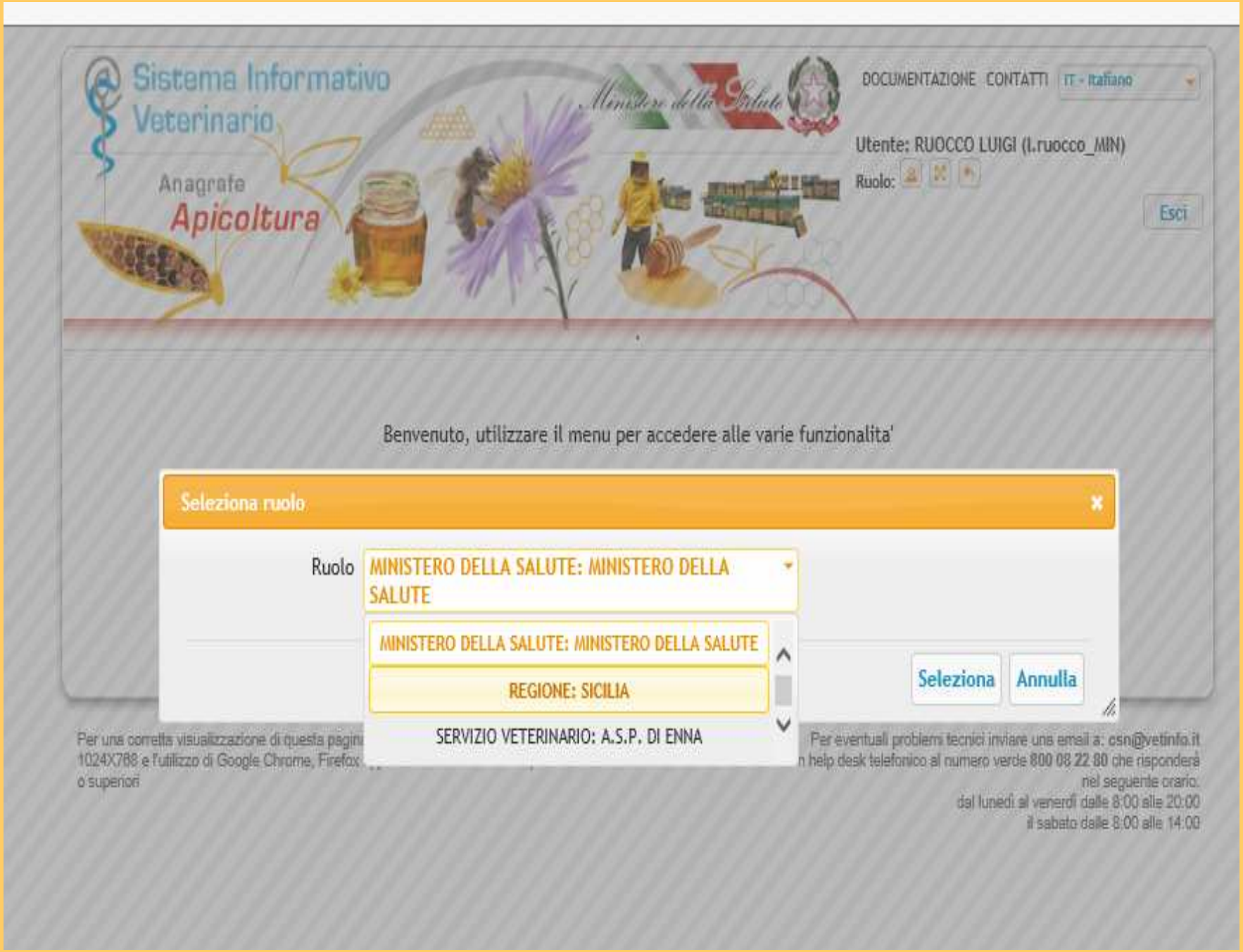
Sistema Informativo Veterinario
Anagrafe Apicoltura
Ministero della Salute
DOCUMENTAZIONE CONTATTI
IT - Italiano
Utente: RUOCCO LUIGI (l.ruocco_MIN)
Ruolo:
Esci
Benvenuto, utilizzare il menu per accedere alle varie funzionalita'
Seleziona ruolo
Ruolo
MINISTERO DELLA SALUTE: MINISTERO DELLA SALUTE
MINISTERO DELLA SALUTE: MINISTERO DELLA SALUTE
REGIONE: SICILIA
SERVIZIO VETERINARIO: A.S.P. DI ENNA
Seleziona
Annulla
Per una corretta visualizzazione di questa pagina
1024X768 e l'utilizzo di Google Chrome, Firefox
o superiori
Per eventuali problemi tecnici inviare una email a: osn@vetinfo.it
n help desk telefonico al numero verde 800 08 22 80 che risponderà
nel seguente orario:
dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00
il sabato dalle 8:00 alle 14:00

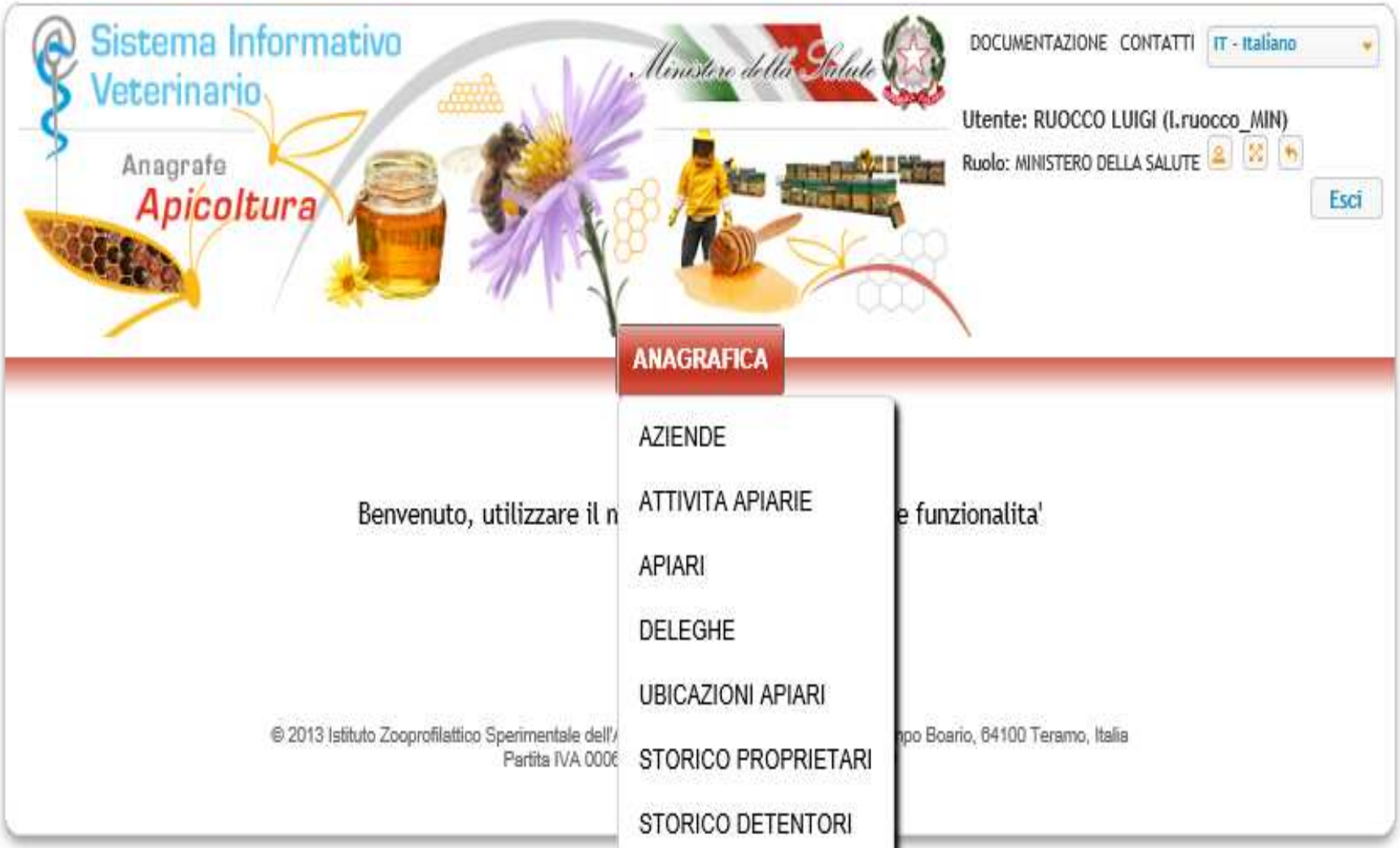


Per una corretta visualizzazione di questa pagina, si consiglia una risoluzione di 1024X768 e l'utilizzo di Google Chrome, Firefox oppure Microsoft Internet Explorer o superiori

Per eventuali problemi tecnici inviare una email a: csn@vetinfo.it help desk telefonico al numero verde 800 08 22 80 che risponderà nel seguente orario:
dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00
il sabato dalle 8:00 alle 14:00

DOCUMENTAZIONE CONTATTI IT - Italiano

Utente: RUOCCO LUIGI (l.ruocco_MIN)

Ruolo: A.S.P. DI ENNA

Esci

RICHIESTE | ANAGRAFICA

Notifiche di nuovi Apiari presenti sul territorio

Apiari

| Azienda | Denominazione | Progressivo | Apertura | Proprietario | N. alveari | N. scia |
|---|---|---|---|---|---|---|

Nessun record da visualizzare Pagina 1 di 0 5

## Elenco richieste da validare

Richieste di iscrizioni di nuove anagrafiche

Richieste

| ID Richiesta | Data | Tipo | Stato | Azienda | Comune | Denominazione Att. | n° Rich. A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Nessun record da visualizzare Pagina 1 di 0 10

Richieste di aggiornamento di anagrafiche

Variazioni su anagrafiche

| Cod.fisc. richiedente | Data | Tipo | Stato | Azienda | Comune | Denominazione Att. |
|---|---|---|---|---|---|---|

Nessun record da visualizzare Pagina 1 di 0 10

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

***Dr. Alessandro Pastore***
***Ufficio II***
***Sanità animale e anagrafe zootecnica***

**a.pastore@sanita.it**